

AVVISO PUBBLICO

“Formazione Continua 2026-2027 - Voucher Professionisti”

D.G.R. n. 212 del 29/04/2026

DEFINIZIONI

Professionista

Il professionista è un lavoratore autonomo caratterizzato dalla natura altamente intellettuale della propria prestazione. Se la professione è protetta, è obbligatoria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. Inoltre, il professionista è obbligato a versare i contributi a una cassa privata; il professionista senza cassa, invece, deve registrarsi alla Gestione separata INPS. Infine, ai sensi del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027, il professionista è assimilato all'impresa in quanto esercita una attività economica in un mercato.

Definizione PMI “Microimpresa, Piccola e Media impresa”: (All. I - Reg. UE 651/2014)

Categoria di impresa	Numero dipendenti	Fatturato	Valore totale stato patrimoniale
Media	da 50 a 249	non superiore a 50 mln €	non superiore a 43 mln €
Piccola	da 10 a 49	non superiore a 10 mln €	non superiore a 10 mln €
Micro	meno di 10	non superiore a 2 mln €	non superiore a 2 mln €

Affinché l'impresa rientri in una delle categorie indicate in tabella è sufficiente, fatta salva l'osservanza del requisito riferito al numero dei dipendenti, l'adesione ad uno dei due parametri residui (fatturato e valore totale stato patrimoniale). Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti i dati delle eventuali società associate all'impresa beneficiaria / destinataria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale e i dati delle società collegate all'impresa beneficiaria destinataria nella loro interezza. I requisiti del numero degli occupati e del fatturato annuo e/o del valore totale stato patrimoniale annuo sono cumulativi ossia devono sussistere entrambi in capo all'impresa.

Impresa associata – collegata – autonoma

Sono considerate “**associate**” le imprese per le quali esiste la seguente relazione: un'impresa (impresa a monte) detiene da sola, oppure insieme ad una o più imprese collegate, almeno il 25% del capitale e dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle). In caso di impresa associata ad una o più imprese, ai dati relativi all'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla partecipazione di diritto di voto detenuti, quelli relative alle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati

già ripresi tramite consolidamento. La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio;
- b) ("*business angels*") che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da queste persone o gruppi di persone non ecceda 1.250.000,00 euro;
- c) università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
- d) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- e) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Sono considerate "**collegate**", le imprese fra le quali esista una tra le seguenti relazioni:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa detiene voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare una influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola statutaria dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sono considerate "**collegate**" anche le seguenti imprese:

- a) quelle imprese tra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate tramite una o più altre imprese, o con degli investitori istituzionali;
- b) quelle imprese tra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui (per mercato contiguo si intende il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione).

Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento fra tali imprese, debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale;
- b) le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa divisione della classificazione Istat 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

Nell'ipotesi in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese, i dati (di occupazione e di fatturato o bilancio) da prendere in considerazione sono quelli estratti dal bilancio consolidato se questo esiste, oppure, sono quelli calcolati sommando interamente ai dati dell'impresa richiedente l'agevolazione quelli delle imprese cui risulta collegata. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate

immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati.

Sono considerate “**autonome**” le imprese richiedenti che non ricadano nei casi sopra indicati e qualora il proprio capitale risulti disperso in maniera tale da non consentire la determinazione da chi sia posseduto e, inoltre, qualora le imprese stesse dichiarino di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e/o collegate. Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma (dunque priva di imprese associate), anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25%, qualora siano presenti le categorie di investitori qui riportate:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio (“business angels”) che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da queste persone o gruppi di persone non ecceda 1.250.000,00 euro;
- b) università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti;

a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati con l'impresa in questione.

Sussiste una presunzione “*juris tantum*” che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che detengono in quanto azionisti o soci. **La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente va peraltro effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione** sulla base dei dati in possesso della società, a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.

Impresa unica

Insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Impresa in difficoltà

L'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. definisce “**impresa in difficoltà**” un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence

condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite accumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per “società a responsabilità limitata” si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il “capitale sociale” comprende, se del caso, eventuali premi di emissione;

- b) nel caso di società in cui almeno alcuni dei soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per “società in cui almeno alcuni dei soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società” si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - 1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 - 2. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.